

DECRETO AIUTI 2022

Le principali misure finanziarie di interesse per le imprese

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Ancona, 19 maggio 2022



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia

Le principali misure finanziarie

Art. 2	<i>Credito d'imposta energia elettrica e gas naturale</i>
Art. 3	<i>Credito d'imposta autotrasportatori</i>
Art. 4	<i>Credito d'imposta imprese gasivore</i>
Art. 15	<i>Misure per la liquidità: garanzia SACE</i>
Art. 16	<i>Misure per la liquidità a favore delle PMI: garanzia MCC</i>
Art. 17	<i>Misure per la liquidità: garanzia SACE a condizioni di mercato</i>
Art. 28	<i>Misure a favore delle imprese esportatrici: finanziamento SIMEST</i>



Credito d'imposta energia elettrica e gas naturale

1. Il Credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, da parte delle imprese diverse da quelle gasivore (introdotto dall'art. 4 del DL n. 21/22 del 21 marzo) è elevato al 25%;
2. Il Credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, da parte delle imprese gasivore⁽¹⁾ (introdotto dall'art. 5 del DL n. 17 del 1.3.2022) è elevato al 25%;
3. Il Credito d'imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'elettricità effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, da parte delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse dalle imprese così dette energivore, (introdotto dall'art. 3 del DL n. 21 del 21 marzo 2022) è elevato al 15%.

Si ricorda che i crediti d'imposta sono riconosciuti quando il prezzo medio di acquisto del primo trimestre del 2022 è superiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

(1) Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici



Credito d'imposta imprese gasivore

Dopo l'art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è stato inserito un nuovo articolo, in particolare si prevede che:

- ❑ alle imprese gasivore è riconosciuto, un credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 senza i limiti previsti, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, infine è anche cedibile a determinate condizioni.

E' necessario utilizzarlo entro il 31.12.2022.



Riepilogo dei diversi crediti d'imposta energia elettrica e gas

Credito d'imposta primo trimestre 2022 (imprese energivore e gasivore)

1. Credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'elettricità effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, da parte di imprese energivore, (introdotto 15 del DL n. 4 del 27 gennaio 2022);
2. credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, da parte di imprese gasivore (introdotto dall'art. 4 del DL 17 maggio 2022, n. 50)

Credito d'imposta secondo trimestre 2022 (imprese energivore e gasivore)

1. Credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'elettricità effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, da parte di imprese energivore, (introdotto dall'art. 4 del DL n. 17 del 1.3.2022);
2. Credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, da parte di imprese gasivore (introdotto dall'art. 5 del DL n. 17 del 1.3.2022).

Credito d'imposta secondo trimestre 2022 (imprese diverse da energivore e gasivore)

1. Credito d'imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'elettricità effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, da parte di imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw, diverse dalle imprese così dette energivore, (introdotto dall'art. 3 del DL n. 21 del 21 marzo 2022);
2. Credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, da parte di imprese diverse da quelle gasivore (introdotto dall'art. 4 del DL n. 21/2022).

I crediti d'imposta sono riconosciuti quando il prezzo medio di acquisto dell'ultimo trimestre del 2021 (per il credito d'imposta del primo trimestre del 2022) o del primo trimestre del 2022 (per il credito d'imposta del secondo trimestre 2022) è superiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione con il mod. F24 o possono essere ceduti a determinate condizioni, comunque vanno utilizzati entro il 31.12.2022. **La circ. dell'ADE del 13.05.2022 chiarisce modalità di calcolo credito d'imposta energia elettrica e le caratteristiche soggettive ed oggettive che devono avere le imprese per poterne usufruire.**



Credito d'imposta autotrasportatori

È riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto in favore degli esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 senza limiti, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto (tenendo conto anche della non concorrenza alla determinazione del reddito e della base imponibile IRAP).

Si prevede che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



Misure per la liquidità: garanzia SACE

Per sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alla crisi Ucraina Russia e relative sanzioni, SACE potrà concedere garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni di materie prime o fattori di produzione il cui approvvigionamento sia stato interrotto o abbia subito rincari per effetto dalla crisi, **fino al 31.12.2022**.

Per accedere alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili



Misure per la liquidità: garanzia SACE (2)

Possono accedere alla garanzia:

- le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE);
- le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano di risanamento. Alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non devono essere classificate come esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili o posizioni scadute/sconfinanti continuative per più di 90 giorni), non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Sono escluse:

- ❖ le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze;
- ❖ le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea;
- ❖ le società che controllano o sono controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.



Misure per la liquidità: garanzia SACE (3)

- A. finanziamenti di **DURATA FINO A 6 ANNI**, con possibilità di **PREAMMORTAMENTO FINO A 36 MESI** (con multipli di 6 mesi fino a 36). **La durata del finanziamento può essere estesa a 8 anni.**
- B. per sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia con impegno a non delocalizzare
- C. **L'IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO**, assistito da garanzia per azienda, non deve superare il maggiore tra i seguenti importi:

1

15% DEL FATTURATO MEDIO ANNUO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI CONCLUSI DI GRUPPO su base consolidata, dell'impresa **IN ITALIA** (da bilancio o da dichiarazione fiscale). In caso di più finanziamenti garantiti gli stessi si cumulano per verificare il limite (tali valori vanno comunicati alla banca). *Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.*

2

il 50% DEI COSTI SOSTENUTI PER FONTI ENERGETICHE NEI 12 MESI PRECEDENTI IL MESE DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

Il limite va verificato su base consolidata, dell'impresa **IN ITALIA**. In caso di più finanziamenti garantiti gli stessi si cumulano per verificare il limite.

Misure per la liquidità: garanzia SACE (4)

1

90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (*fino a 375 milioni di finanziamento viene concessa con procedura semplificata e a tal fine il fatturato è quello del bilancio individuale*);

2

80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3

70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo in considerazione:

- ❖ il contributo allo sviluppo tecnologico;
- ❖ appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- ❖ l'incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- ❖ l'impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- ❖ il peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.



Misure per la liquidità: garanzia SACE (5)

PMI

per finanziamenti di durata fino a 6 anni commissione dello **0,25%** durante il **primo anno**, **0,50%** durante il **secondo e terzo anno**, **1%** i **successivi anni**, calcolata sull'importo garantito

GRANDI

per finanziamenti per imprese diverse dalle PMI, aventi durata fino a 6 anni, commissione dello **0,50%** durante il **primo anno**, **1%** durante il **secondo e terzo anno**, **2%** punti base **successivi anni**.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

Per tutte le altre condizioni di accesso non previste dal decreto si rinvia a quanto già stabilito dagli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23



Misure per la liquidità: garanzia SACE (6)

L'EFFICACIA DELLA MISURA E' SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA



Misure per la liquidità a favore delle PMI: garanzia MCC

In considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, **viene concessa la garanzia MCC alle condizioni riportate nella successiva slide.**



Misure per la liquidità a favore delle PMI: garanzia MCC(2)

- A. Fino al **31.12.2022 NELLA MISURA MASSIMA DEL 90%**, per finanziamenti finalizzati all'efficientamento o diversificazione della produzione o consumo energetico, ad esempio quelli volti alle energie rinnovabili, a investimenti in misure di efficienza che riducono il consumo di energia, a investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas o a migliorare la resilienza rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica.
- B. **ENTRO IL LIMITE DI 5 MILIONI DI EURO** (comprese anche tutte le altre garanzie rilasciate), per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1

15% DEL FATTURATO MEDIO ANNUO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI CONCLUSI (da bilancio o da dichiarazione fiscale). In caso di inizio attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi.

2

il 50% DEI COSTI SOSTENUTI PER FONTI ENERGETICHE NEI 12 MESI PRECEDENTI IL MESE DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore.

3

A TITOLO GRATUITO, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla crisi Ucraina - Russia di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione recante il Quadro temporaneo

Misure per la liquidità a favore delle PMI: garanzia MCC (3)

Settori e sottosectori particolarmente colpiti

	Codice NACE	Descrizione
1.	14.11	Confezione di abbigliamento in pelle
2.	24.42	Produzione di alluminio
3.	20.13	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
4.	24.43	Produzione di zinco, piombo e stagno
5.	17.11	Fabbricazione di pasta-carta
6.	07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
7.	17.12	Fabbricazione di carta e di cartone
8.	24.10	Attività siderurgiche
9.	20.17	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
10.	24.51	Fusione di ghisa
11.	20.60	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
12.	19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
13.	24.44	Produzione di rame
14.	20.16	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
15.	13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili
16.	24.45	Produzione di altri metalli non ferrosi
17.	23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
18.	13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario
19.	23.14	Fabbricazione di fibre di vetro
20.	20.15	Fabbricazione di concimi e di composti azotati
21.	16.21	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
22.	23.11	Fabbricazione di vetro piano
23.	23.13	Fabbricazione di vetro cavo
24.		I seguenti sottosectori del settore dei gas industriali (20.11):
	20.11.11.50 20.11.12.90	Idrogeno Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
25.		I seguenti sottosectori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):
	20.14.12.13 20.14.12.23 20.14.12.25 20.14.12.43 20.14.12.45 20.14.12.47 20.14.12.50 20.14.12.60 20.14.12.70 20.14.12.90 20.14.23.10 20.14.63.33	Cicloesano Benzenici Toluene o-Xilene p-Xilene m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene Stirene Etilbenzene Cumene Altri idrocarburi ciclici Glicole etilenico (etandiolo) 2,2-Ossidietanolo (diethylenglicole)
	20.14.63.73 20.14.73.20 20.14.73.40	Ossirano (ossido di etilene) Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni) Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)
26.		I seguenti sottosectori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):
	23.99.19.10	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli



Misure per la liquidità a favore delle PMI: garanzia MCC (5)

Sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea.

Per lo stesso finanziamento non possono essere cumulate altre garanzie risultanti dal quadro temporaneo COVID-19 o della crisi Ucraina - Russia



Misure per la liquidità: garanzia SACE a condizioni di mercato

Il Decreto contiene una modifica della norma già in vigore, introdotta dal DL Liquidità ma non ancora attuata, relativa alla prestazione da parte di SACE di garanzie a condizioni di mercato.

In particolare, viene eliminata la necessità di emanare un decreto attuativo interministeriale (MEF, MISE e MAECI) per l'entrata in vigore (atteso da 2 anni).

In sostituzione, con apposito allegato tecnico al DL vengono definite le modalità di funzionamento della garanzia (al momento, la bozza disponibile non contiene indicazioni sul prezzo della garanzia).

Le garanzie fino al 70% dei finanziamenti (anche nei confronti di sottoscrittori di prestiti obbligazionari), potranno avere una durata fino a 20 anni e non potranno essere concesse a controparti con rating inferiore a "B" nella scala di rating S&P.

E' prevista una preventiva approvazione da parte della Commissione europea in merito alla rispondenza dell'impianto alle condizioni di mercato.



Misure a favore delle imprese esportatrici: finanziamento SIMEST

L'art. 28 del Decreto prevede che fino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, possono essere concessi, a valere sul Fondo 394/1981, finanziamenti agevolati per far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

È inoltre previsto un cofinanziamento a fondo perduto per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.



Grazie per l'attenzione!

Giampaolo Santinelli

Area Sviluppo di Impresa ed Economia - Confindustria Ancona

Cell. 3346634815

g.santinelli@confindustria.an.it



CONFINDUSTRIA ANCONA

Giampaolo Santinelli | Sviluppo di impresa e economia